

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI MILANO, MONZA E BRIANZA



Milano, 11 gennaio 2016

A TUTTI I SOCI **Loro Sede**

Oggetto: clienti privi di vista diritto di soggiornare in albergo con il proprio cane guida - Articolo unico, legge 14 febbraio 1974 n. 37 - art. 1, legge 25 agosto 1988 n. 376 – art. 1, legge 8 febbraio 2006 n. 60

Con riferimento ai quesiti ricevuti e alle notizie riportate in questi giorni dagli organi di informazione, riteniamo opportuno ricordare che le persone prive di vista hanno diritto di accedere ad esercizi aperti al pubblico (tra i quali rientrano gli alberghi) accompagnati dal proprio cane guida, anche non munito di museruola.

I titolari degli esercizi pubblici che impediscano od ostacolino, **direttamente o indirettamente**, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.500,00.

Cordiali saluti.

La Segreteria